

Safeguarding: di cosa si tratta?

DEFINIZIONE: è il processo di protezione delle persone vulnerabili, bambini e adulti, da molestie, abusi e sfruttamento.

OBIETTIVO: garantire un ambiente sicuro e accogliente in cui tutti siano valorizzati e rispettati e congiuntamente disporre pratiche di prevenzione, contrasto e sanzione di qualsiasi condotta discriminatoria, forma di abuso e/o sfruttamento sulla persona, in ogni ambito, per ragioni di razza, origine etnica, religione, età, genere e orientamento sessuale, idee politiche, status sociale, disabilità e risultati delle prestazioni sportive.

Safeguarding: finalità

- rendere obbligatoria la segnalazione di ogni violazione Safeguarding (e al Codice di Condotta) in esso riportato, nonché di ogni situazione di pericolo per un soggetto fragile di cui si venga a conoscenza durante lo svolgimento delle attività dell'Ente;
- fornire indicazioni utili ad effettuare una segnalazione in maniera tempestiva e rivolgendosi ai giusti interlocutori;
- garantire chiarezza e trasparenza rispetto alle modalità con cui la segnalazione viene presa in carico e gestita.

Safeguarding: obblighi e finalità

- **Entro il 1° luglio 2024** - Nominare un “Responsabile contro abusi, violenze, discriminazioni” e darne comunicazione al Responsabile federale delle Politiche di Safeguarding.
- Senza indugio la nomina dovrà essere pubblicata sulla homepage dell’Affiliata, affissa presso la sede della medesima.
- Richiesta certificato penale del casellario giudiziale: il soggetto che intende impiegare sia come lavoratore che volontario una persona al fine di svolgere attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, è tenuto a richiedere il certificato penale del casellario giudiziale al fine di verificare che tale soggetto non abbia subito condanne per i reati ex artt. 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso materiale pornografico), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento prostituzione minorile) e 609-undecies (adescamento minorenni) c.p., tantomeno sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
- Il mancato adempimento comporta applicazione sanzione amministrativa da 10.000,00 a 15.000,00 euro e presuppone una responsabilità civile e disciplinare.